PROROGA AL 30 GIUGNO 1945-XXIII DELL'INCARICO AFFIDATO ALLA AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI DI ESEGUIRE RICERCHE PETROLIFERE NEL REGNO E ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE STANZIAMENTO DI L. 125.000.000 PER L'ESECUZIONE DELLE MEDESIME

Art. 1

L'incarico affidato all'Azienda Generale Italiana Petroli, con sede in Roma, con Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di eseguire ricerche petrolifere nel Regno per un periodo di cinque anni, dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1943-XXI, e' prorogato fino al 30 giugno 1945-XXIII.

Per l'esecuzione delle ricerche anzidette, in aggiunta al fondo di L. 60.000.000 stabilito con l'art. 1 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201, e' assegnato, sul bilancio del Ministero delle corporazioni, un ulteriore stanziamento di L. 125.000.000.

La somma globale anzidetta di L. 185.000.000 e' ripartita come appresso: L. 15.000.000 nell'esercizio 1938-39; L. 45.000.000 nell'esercizio 1939-40; L. 25.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44 e 1944-45.

Versione in vigore dal 4 giugno 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga al 30 giugno 1945-XXIII dell'incarico affidato alla Azienda Generale Italiana Petroli di eseguire ricerche petrolifere nel Regno e assegnazione di un ulteriore stanziamento di L. 125.000.000 per l'esecuzione delle medesime
Estremi	Legge 8 aprile 1940, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-al-30-giugno-1945-xxiii-dell-incarico-affidato-alla-azienda/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it